

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1087

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SAVINO, VITI

Norme per la promozione della educazione degli adulti

Presentata il 24 giugno 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! — Per quanto l'educazione degli adulti sia centrale e strategica rispetto allo sviluppo civile ed all'evoluzione tecnologica del mondo moderno, non esiste nel nostro Paese alcun punto di promozione per lo sviluppo di un apposito sistema di interventi. Nel contempo, iniziative spontanee vanno moltiplicandosi per merito prevalente degli enti locali e con il sostegno degli ambienti universitari.

Le amministrazioni statale e regionali, la prima attraverso le strutture scolastiche e culturali in genere, le seconde con la formazione-aggiornamento professionale, pur avendo specifiche responsabilità e possibilità di intervento, mancano di uno strumento che avvii la realizzazione del sistema per l'educazione degli adulti.

A questa grave carenza cerca di ovviare la presente proposta che istituisce un Centro per lo sviluppo della educazione degli adulti (CSEA), con sede nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri e con la consulenza di un comitato tecnico-scientifico.

Questo punto di sintesi favorirebbe il coordinamento della ricerca sulle politiche, sulle metodologie e sulle tecniche d'intervento; promuoverebbe (sollecitando ed eventualmente coordinandole) le iniziative (molteplici, varie ed originali) che sono assunte ai vari livelli; avvierebbe un processo di programmazione intorno alle priorità individuate per il settore a livello nazionale; solleciterebbe il confronto periodico con i soggetti impegnati ed interessati. Assumerebbe, in definitiva,

nei limiti consentiti da eventuali future disponibilità di bilancio, tutte le iniziative utili allo sviluppo di un sistema organico di intervento.

In questo quadro, d'intesa con il Ministero competente, il CSEA potrà favorire l'affermarsi di una concezione nuova e dinamica della funzione dei musei, delle biblioteche e delle strutture affini.

La proposta riconosce inoltre alle regioni un ruolo fondamentale, in linea con la loro titolarità nella formazione-aggiornamento professionale. Infatti, adeguando (con la specificazione di cui al comma 2 dell'articolo 2) il concetto di formazione ed aggiornamento professionale a quello più corretto ed attuale di educazione degli adulti, consente alle medesime l'impiego, a questo fine, dei fondi previsti dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845.

Si liberano così le risorse per un intervento tuttora privo di ogni organico sostegno finanziario. E si creano le premesse per liberarne ancora altre ove, anche in sede CEE (peraltro in sintonia con posizioni espresse di recente ai suoi vertici), si ottenesse il parallelo adeguamento delle direttive del Fondo sociale europeo.

Non ha infatti più senso vincolare tale fondo all'immediato sbocco occupazionale, dal momento che il vero « mestiere » occorrente al lavoratore di oggi è appunto la flessibilità professionale. Si eliminerebbe così anche l'assurdo della restituzione alla CEE di notevoli risorse, proprio da parte delle zone più afflitte dalla disoccupazione e da gravi carenze educative, e nuove risorse si renderebbero disponibili per la

grande varietà di iniziative che il settore richiede.

Prima di concludere, è utile richiamare l'attenzione sui seguenti punti:

il comitato di consulenza scientifica è composto da esperti, rappresentanti le istituzioni centrali universitarie e regionali, da coinvolgere necessariamente nel processo di costruzione del « sistema »;

la proposta non impegna spesa aggiuntiva, ma quella attualmente non utilizzabile;

l'attivazione del CSEA e del comitato tecnico-scientifico avverrebbe con lo strumento snello e tempestivo del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;

la programmazione nazionale dello sviluppo del settore scaturisce dall'iniziativa regionale;

sono compresi nella programmazione ed individuati come destinatari di sostegno finanziario tutti i soggetti pubblici oppure riconosciuti dalle regioni e dai Ministeri interessati (istruzione, lavoro, università e ricerca scientifica e beni culturali), il cui albo è curato dal CSEA.

Onorevoli colleghi, rispetto alle tante legittime attese, la presente proposta potrebbe risultare riduttiva. Assume però valore già il semplice avvio del processo: questo, infatti, non è più rinviabile, se si vuol ridurre il divario di decenni che ci separa dai Paesi europei, dalle esigenze di crescita culturale delle popolazioni e dal ritmo dell'evoluzione scientifica e tecnologica.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Finalità).

1. L'educazione degli adulti tende al riconoscimento del diritto allo studio di tutti i cittadini e mira al loro sviluppo intellettuale e personale, nonché all'adeguamento ricorrente delle professionalità, in relazione agli interessi soggettivi ed all'evolversi della realtà sociale, culturale, economica e tecnologica.

ART. 2.

(Strumenti).

1. L'educazione degli adulti si realizza attraverso attività di aggiornamento culturale e professionale organizzate, anche in forma corsuale, nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle biblioteche, nei musei e nei conservatori musicali, nei centri o enti culturali e di ricerca, pubblici o riconosciuti dalle amministrazioni i cui ministri concorrono alla designazione dei membri del comitato consultivo di cui al comma 2 dell'articolo 3, o dalla regione territorialmente competente.

2. Le attività di cui al comma 1 sono programmate ed attivate dalla pubblica amministrazione e dagli enti locali, nonché dalle regioni, che vi provvedono anche nell'esercizio delle competenze di cui alla legge 21 dicembre 1978, n. 845, le cui finalità sono conseguentemente adeguate a quanto previsto dall'articolo 1 della presente legge.

3. Ai fini di cui al comma 1 dell'articolo 3, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito presso l'ufficio del Ministro per le riforme istituzionali e gli affari regionali, nell'am-

bito della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Centro per lo sviluppo dell'educazione degli adulti (CSEA).

ART. 3.

(Funzioni del CSEA).

1. Il CSEA ha il compito di:

a) promuovere l'evoluzione tecnica ed organizzativa degli interventi di cui all'articolo 2;

b) favorire la programmazione pluriennale dell'educazione degli adulti allo scopo di conferire organicità, in relazione con le priorità individuate su scala nazionale, alle attività ed alle iniziative nel settore;

c) sollecitare il coordinamento della documentazione e della ricerca scientifica sulla materia;

d) organizzare il confronto, anche con conferenze periodiche, tra i soggetti impegnati sui molteplici aspetti della problematica;

e) coordinare le iniziative del Governo centrale nel settore e curare la tenuta dell'albo dei soggetti riconosciuti, di cui al comma 1 dell'articolo 2;

f) assumere tutte le altre iniziative che, nell'ambito delle sue competenze, risultino utili allo sviluppo di un sistema nazionale di educazione degli adulti.

2. Il CSEA si avvale della consulenza di un comitato tecnico-scientifico, nominato con il decreto di cui al comma 3 dell'articolo 2 e composto da dodici esperti nella materia o nella programmazione e organizzazione delle attività.

3. Quattro degli esperti di cui al comma 2 sono designati dai Ministri della pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e per i beni culturali e ambientali; gli altri otto, rispettivamente, per metà dalla Conferenza

dei presidenti delle regioni e delle province autonome e per metà dalla Conferenza dei rettori, in rappresentanza di realtà territoriali diverse.

ART. 4.

(Organico del CSEA).

1. L'organizzazione funzionale del CSEA, definita nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 3 dell'articolo 2, è assicurata con personale in servizio nella pubblica amministrazione e attraverso la responsabilità di un soprintendente con il grado di direttore generale o di docente universitario o di coordinatore regionale o di ricercatore, con compiti spiccatamente organizzativi.

ART. 5.

(Finanziamenti).

1. Le spese relative al personale impegnato nel CSEA sono a carico delle amministrazioni dalle quali il personale stesso viene distaccato. Il trattamento economico relativo ai membri del comitato tecnico-scientifico di cui al comma 2 dell'articolo 3 è anch'esso a carico delle amministrazioni di provenienza.

2. Le spese relative alle attività sono a carico delle amministrazioni e degli enti che le promuovono o le svolgono e, per quanto concerne le regioni, anche dei fondi previsti dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845.